

**SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI RELATIVA ALLA GESTIONE DEL
CENTRO DIURNO PER DISABILI IL MELOGRANO**

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	2
1. Definizioni, riferimenti normativi e disposizioni preliminari.....	2
2. Oggetto della Concessione	4
3. Durata della Concessione.....	4
4. Valore della Concessione ed altre grandezze economiche. Tracciabilità dei flussi finanziari.....	4
5. Corrispettivo per la Concessione	5
6. Tariffe connesse ai Servizi	6
7. Direzione dell’Esecuzione.....	6
8. Obblighi del Concessionario.....	7
9. Osservanza delle leggi sul lavoro e la previdenza sociale e dei contratti di lavoro di categoria	9
10. Responsabilità del Concessionario per il comportamento degli addetti ai Servizi. Sicurezza del lavoro	10
11. Responsabilità del Concessionario. Copertura assicurativa	12
12. Garanzia definitiva per l’esecuzione dei Servizi	13
13. Obblighi del Comune.....	13
14. Equilibrio economico finanziario	14
15. Forza maggiore.....	14
16. Riequilibrio economico finanziario	15
17. Modifiche al Contratto e cessione dei crediti derivanti dalla concessione	16
18. Subappalto. Divieto di cessione del contratto.....	16
PARTE II - DISPOSIZIONI SUL FALLIMENTO, PENALI, RISOLUZIONE, RECESSO.....	17
19. Fallimento del Concessionario	17
20. Penali e esecuzione in danno	17
21. Risoluzione del Contratto.....	18
22. Recesso da parte del Comune	19
PARTE VI - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE	19
23. Interpretazione delle disposizioni del Contratto	19
24. Comunicazioni e notificazioni.....	20

25.	Miscellanea	20
26.	Articolo 40 – Cessazione della gestione	20
27.	Articolo 41 – Trattamento dei dati personali	20
28.	Spese contrattuali	21
29.	Foro competente per le controversie afferenti la fase di esecuzione del Contratto.	21

PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Definizioni, riferimenti normativi e disposizioni preliminari

1.1. Ai fini del presente Contratto, ove non diversamente stabilito nel testo del presente documento, le seguenti parole, indicate con la lettera maiuscola, sia al singolare, che al plurale, avranno i seguenti significativi:

- (i)** **ANAC:** l’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- (ii)** **ATS:** Agenzie di Tutela della Salute. Si tratta di articolazioni amministrative della Regione Lombardia che si proiettano nei territori. Tali strutture attuano la programmazione definita dalla Regione Lombardia, attraverso l’erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie tramite i soggetti accreditati e contrattualizzati pubblici e privati;
- (iii)** **CDD:** il Centro Diurno per Disabili “Il Melograno”, sito in Sannazzaro de’ Burgondi, in via Via Nazario Sauro, 22
- (iv)** **Codice o Codice dei contratti pubblici:** il D. Lgs. n. 36/2023, nella versione vigente al momento di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento della Concessione;
- (v)** **Concedente o il Comune:** il Comune di Sannazzaro;
- (vi)** **Concessionario:** l’aggiudicatario della procedura relativa all’affidamento della Concessione, come di seguito definita.
- (vii)** **Concessione:** il rapporto tra il Comune e il Concessionario relativo ai lavori e servizi oggetto del Contratto di concessione;
- (viii)** **Contratto o Contratto di Concessione:** il presente documento che verrà sottoscritto, ad esito della procedura di gara, tra il Comune e il Concessionario e che regola, unitamente al Disciplinare di gara, al PEF e alla Matrice dei Rischi, la Concessione;
- (ix)** **Corrispettivo di Concessione:** il diritto del Concessionario di gestire i servizi oggetto la Concessione e sfruttarli economicamente;
- (x)** **CSA o Capitolato:** il capitolato relativo alla gestione dei Servizi nel CDD, come infra definiti;
- (xi)** **Direttore dell’Esecuzione:** il soggetto, diverso nel caso di specie dal RUP, che svolge i compiti di cui all’Allegato II.14 al D. Lgs. n. 36/2023;

- (xii) **Disciplinare di gara:** il documento che regola la fase di gestione della procedura di gara oggetto del Contratto e contiene informazioni rilevanti anche per la fase riguardante la gestione;
- (xiii) **Equilibrio Economico Finanziario:** indica l'equilibrio economico finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 177, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del PEF;
- (xiv) **Forza Maggiore:** fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.
- (xv) **Indicatori di Equilibrio:** il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell'azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'azionista, elementi costitutivi, in tutto o solo alcuni, dell'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;
- (xvi) **Matrice dei Rischi:** la matrice che individua la ripartizione dei rischi afferenti la presente concessione tra il Comune e il Concessionario;
- (xvii) **Offerta:** l'offerta tecnica ed economica presentata in gara dal Concessionario e parte integrante e sostanziale del Contratto di Concessione;
- (xviii) **Parti:** il Comune e il Concessionario o, al singolare, il Comune o il Concessionario.
- (xix) **PEF:** piano economico finanziario a base della Concessione;
- (xx) **Responsabile della Concessione:** è responsabile del coordinamento tutte le attività del Concessionario afferenti la Concessione;
- (xxi) **RUP:** Responsabile Unico di Progetto che svolge i compiti di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.2;
- (xxii) **Servizi:** si tratta dell'insieme dei servizi facenti parte della Concessione;
- (xxiii) **TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista:** indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal progetto per gli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;
- (xxiv) **TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto:** indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;
- (xxv) **VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti:** il valore creato o disperso, in termini monetari, dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo della Concessione;
- (xxvi) **VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto:** il valore creato o disperso dal progetto, in termini monetari, nell'arco del periodo della Concessione.

1.2. Il Comune e il Concessionario si danno atto che la Concessione verrà regolata sulla base del Contratto di Concessione, del CSA, del bando, del Disciplinare di gara, dell'Offerta comprensiva del PEF presentato dal Concessionario, della Matrice dei

Rischi, delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici e relativi provvedimenti attuativi vigenti al momento della pubblicazione del bando gara, nonché del Codice Civile (per quanto non previsto dal Codice dei Contratti Pubblici) vigente anch'esso al momento della pubblicazione del bando.

2. Oggetto della Concessione

2.1. Con il presente Contratto il Comune affida al Concessionario che accetta la Concessione della gestione del CDD, sulla scorta delle attività delineate nel CSA, nell'Offerta e nel PEF.

In particolare, al Concessionario viene affidata la gestione del CDD, struttura rivolta a persone disabili di età compresa tra 18 e 65 anni la cui fragilità è compresa nelle cinque classi della scheda individuale di rilevazione delle fragilità e delle capacità dell'utente (scheda individuale disabili SIDI).

In particolare, la Concessione ha ad oggetto la gestione dei servizi secondo quanto previsto nel CSA, nell'Offerta e nel PEF.

Il Concessionario assume la titolarità dei servizi afferenti i CDD e le connesse responsabilità. Il Concessionario subentra nei diritti, poteri, oneri, obblighi e responsabilità connessi alla titolarità dell'unità di offerta oggetto della Concessione, fatta eccezione per quanto posto a carico del Concedente o di terzi in base al Capitolato o alla normativa applicabile.

2.2. Al Concessionario spetterà anche l'attività di manutenzione ordinaria del CDD, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti presi in consegna.

2.3. La Concessione è oggetto di un lotto unico in ragione dell'esigenza di garantire una gestione unitaria dei servizi prestati.

3. Durata della Concessione

3.1. La Concessione ha durata di anni 5 (cinque) decorrenti dal verbale di consegna dei servizi. Resta inteso La durata della Concessione risulta coerente con l'art. 178 del Codice dei contratti pubblici.

3.2. Alla scadenza del periodo di durata di cui al punto 3.1 che precede, il Contratto non potrà essere prorogato, fatta salva un'eventuale proroga per un periodo pari a non più di 9 mesi ove ciò sia necessario per l'individuazione del nuovo contraente della Comune, con riguardo alla gestione del CDD.

4. Valore della Concessione ed altre grandezze economiche. Tracciabilità dei flussi finanziari

4.1. Ai sensi dell'art. 179 del Codice dei contratti pubblici, il valore complessivo della concessione, sulla base del Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara dal Concessionario, è pari ad Euro [●], oltre IVA, per tutta la durata della Concessione.

4.2. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera siano scorporati dall'importo soggetto a ribasso e, al contempo, che sia possibile giustificare un ribasso di detti costi nel caso di ciò derivi da una più efficiente organizzazione aziendale.

Tenuto conto che tale disposizione crea notevoli incertezze, tutt'altro che risolte, in applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice dei contratti pubblici, si ritiene di applicare lo stralcio operativo contenuto nel Bando Tipo n. 1 di ANAC. Tale approccio operativo è supportato dalla Relazione al Bando Tipo n. 1 di ANAC che riferisce che *“con riferimento all'importo dell'appalto, è stato ricompreso nel valore posto a base di gara il costo della manodopera con la precisazione che tale costo non è ribassabile. Ciò in quanto l'articolo 41 comma 14 del codice, se da un lato dispone lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo soggetto a ribasso, dall'altro fa salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, è stato ritenuto più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno, poi, oggetto di verifica”*. In conseguenza di ciò, le Parti si danno che **i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato sono pari ad € 1.555.410,00 e che quelli previsti nel PEF del Concessionario sono pari a [●]**. Tali dati sono stati determinati sulla scorta delle disposizioni di legge e in applicazione del CCNL [●].

4.3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, fermo quanto previsto dal CSA, il Concessionario dichiara che il conto corrente dedicato alla Concessione è il seguente [●] e che i soggetti autorizzati ad operare sullo stesso sono i Signori

- (i)** [●], residente in [●], CF [●];
- (ii)** [●], residente in [●], CF [●];
- (iii)** [●], residente in [●], CF [●];
- (iv)** [●], residente in [●], CF [●].

5. Corrispettivo per la Concessione

5.1. Il Corrispettivo per la Concessione consiste unicamente nel diritto del Concessionario di poter sfruttare economicamente i servizi oggetto della Concessione.

5.2. Le Parti si danno atto che per l'esecuzione del Servizio e in considerazione della sua composizione così come risultante anche dai documenti economico finanziari afferenti la Concessione, il Concessionario non è tenuto al versamento in favore del Comune di un canone di concessione.

5.3. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pavia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune, in sede di stipula del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, eventuali conti correnti dedicati diversi da quelli oggetto di indicazione

in sede di contratto. Negli stessi termini, il Concessionario dovrà indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

5.4. Gli stessi obblighi di cui al punto 5.3 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari sussistono nei confronti dei subappaltatori e di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati alla Concessione.

5.5. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente punto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione espressa del contratto.

6. Tariffe connesse ai Servizi

6.1. Per lo svolgimento dei Servizi, il Concessionario praticherà un sistema tariffario verso l'utenza come di seguito declinato:

(i) per il primo anno di gestione dei Servizi, le tariffe saranno quelle determinate dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 10 marzo 2022, ancora oggi valide, secondo quanto emerge dal PEF posto a base di gara;

(ii) a partire dal secondo anno di gestione, le tariffe potranno essere aumentate o ridotte dal concessionario, nel rispetto di quanto indicato nel PEF che accompagna l'offerta. Tali tariffe dovranno essere comunicate al Concedente con apposito atto entro il 30 ottobre di ogni anno di gestione (per ciò che riguarda l'anno successivo), unitamente al quale dovranno essere richiamate le ragioni di modifica anche in funzione del PEF che accompagna l'offerta. Tali nuove tariffe saranno oggetto di presa d'atto da parte del Comune che potrà chiedere modifiche o variazioni ove emergessero dei profili di non coerenza con il PEF presentato in sede d'Offerta dal Concessionario entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. Il Concessionario, nei successivi 10 giorni, potrà comunicare l'adeguamento alle richieste del Comune oppure evidenziare le ragioni per le quali, attraverso la modifica, il PEF non sarebbe più in equilibrio economico finanziario. In tale secondo caso, il Comune, nei successivi 10 giorni, potrà comunicare l'accettazione delle osservazioni del Concessionario a prendere atto delle tariffe indicate nella propria comunicazione oppure confermare, motivatamente, le proprie osservazioni. In quest'ultimo caso, il Concessionario sarà tenuto a rivedere la quantificazione delle proprie tariffe entro i successivi 10 giorni.

6.2. Nel caso in cui l'utente non fosse in grado di effettuare il pagamento integrale delle tariffe di accesso ai Servizi via via vigenti, il Comune, per gli utenti del Comune di Sannazzaro de' Burgondi, e gli altri enti a ciò tenuti per utenti di comuni diversi da quello del Concedente, provvederanno ad effettuare il versamento di un contributo in conto gestione, ridotto della percentuale indicata dal Concessionario in sede d'offerta.

7. Direzione dell'Esecuzione

7.1. Il Comune individuerà un Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici, in quanto applicabile, con il compito di verificare il corretto andamento della Concessione.

7.2. Il Direttore dell'Esecuzione sarà un soggetto diverso dal RUP, rientrando l'oggetto della concessione tra quelle attività indicate dall'art. 114, commi 7 e 8, e dall'art. 32, dell'Allegato II.14 al citato Codice (il valore della concessione è superiore ad Euro 500.000).

8. Obblighi del Concessionario

8.1. Fermo restando quanto previsto al punto 2 che precede, il Concessionario organizza i mezzi ed il personale necessari allo svolgimento della Concessione. Pertanto, il Concessionario si obbliga a adempiere a tutte le previsioni cogenti che le norme presenti e future pongono in capo a coloro che intrattengono rapporti contrattuali con la P.A. (ivi comprese le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di privacy, in materia di trattamento contrattuale dei lavoratori, in materia igienico-sanitaria).

8.2. In tale contesto, il Concessionario:

- (i)** assume tutte le funzioni di organizzazione della Concessione, con piena autonomia giuridica, tecnica e gestionale;
- (ii)** a conservare per tutta la durata della concessione le autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività oggetto del presente capitolato: autorizzazione al funzionamento e accreditamento
- (iii)** gestirà i Servizi in conformità al CSA e all'offerta;
- (iv)** provvederà a redigere, all'atto dell'affidamento, in contraddittorio con gli incaricati del Comune, un verbale di ispezione, presa visione, idoneità e presa d'atto dello stato, di fatto e di diritto, del complesso immobiliare e degli arredi presenti;
- (v)** dovrà comunicare tempestivamente al Comune qualunque variazione in merito a quanto contenuto nel succitato verbale ed in particolare qualunque variazione rispetto ai beni inventariati;
- (vi)** dovrà intestare a proprio nome tutti i contratti di utenza, nonché stipulare, laddove necessario, per proprio conto i contratti per le attività di manutenzione ordinaria, in modo da garantire la continuità di tutte le prestazioni dovute nei confronti degli utenti;
- (vii)** dovrà procedere ad acquisire ogni atto, documento e informazione necessaria all'espletamento del servizio dall'attuale gestore tramite verbale di consegna da redigersi con eventuale ausilio di incaricato del Comune;
- (viii)** dovrà provvedere a comunicare, entro dieci giorni dall'atto di affidamento, il nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto dalla legge 81/2008, e s.m.i.;
- (ix)** dovrà assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti nel corso della precedente gestione, a condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano armonizzabili con la propria organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste;

- (x) si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi;
- (xi) dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili (disinfestazioni e derattizzazioni, verifiche impiantistiche di legge comprese pratiche presso i vigili del fuoco od altri enti laddove necessarie, ecc.) e delle aree verdi di pertinenza degli immobili in cui si svolgono i Servizi;
- (xii) si obbliga a consentire che, nell'anno antecedente alla scadenza naturale del contratto, o immediatamente, a seguito di risoluzione, disdetta o recesso - personale autorizzato dal Comune faccia visionare la struttura ad altre imprese, al fine della partecipazione ad una gara di evidenza pubblica, ove ciò risultasse necessario;
- (xiii) si obbliga ad osservare scrupolosamente quanto previsto dagli allegati tecnici indicati al presente Contratto, nonché quanto risultante dall'Offerta;
- (xiv) si obbliga a fornire al Comune una relazione con cadenza annuale, in ordine all'andamento dei Servizi e previa idonea indagine di gradimento da parte degli utenti (*customer satisfaction*);
- (xv) si obbliga ad acquisire ogni eventuale attrezzatura necessaria per l'espletamento dei Servizi;
- (xvi) si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente Contratto anche nelle more della stipula del Contratto stesso, a fronte della consegna dei Servizi ove sussistano ragioni d'urgenza ai sensi dell'art. 17 del Codice dei contratti pubblici;
- (xvii) si impegna ad operare per assicurare, per quanto possibile, la stabilità degli operatori di propria pertinenza, riconoscendo che la continuità d'azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un servizio qualitativamente adeguato;
- (xviii) si impegna a garantire la non interruzione dei Servizi, considerato che la Concessione ha rilevanza, ad ogni effetto, di pubblica utilità;
- (xix) si impegna a garantire che i Servizi si svolga regolarmente, anche con qualsivoglia condizione di tempo. Tale impegno vale a tutti gli effetti anche in caso di sciopero del personale dipendente del Concessionario e in ogni e qualsiasi altro caso in cui, avuto riguardo a circostanze di tempo e di luogo, l'accadimento fortuito si poteva ragionevolmente ritenere probabile;
- (xx) si impegna a non sospendere o eseguire parzialmente la Concessione, anche in caso di controversia con il Comune. In caso di risoluzione del contratto, il Concessionario si impegna, ove fosse necessario, a garantire continuità nei servizi sino al subentro del nuovo affidatario.
- (xxi) è tenuto a conformarsi alle norme per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui alla legge n. 146/1990 e s.m.i., garantendo i servizi nelle forme dalla stessa previste;

- (xxii) in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, dovrà informare il Comune con almeno 3 giorni di anticipo sulla data prevista; il Concessionario dovrà comunque garantire i servizi minimi essenziali per legge, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali;
- (xxiii) gli immobili dedicati ai Servizi e le sue dotazioni dovranno essere riconsegnati nello stato risultante dal verbale congiunto di cui sopra con il solo logorio dovuto al normale uso e alle sostituzioni intervenute medio tempore in attuazione del CSA. Il Concessionario potrà apportare, senza oneri per Concedente quelle migliorie che riterrà utili allo svolgimento della propria attività previo accordo con il Comune e secondo le modalità previste ai sensi di legge e regolamenti comunali. Conseguentemente nessun onere, costo o spesa potrà essere richiesto o preteso dal Comune. Il Concedente si riserva di portare a propria cura e spese interventi di migliorie oppure autorizzare il Concessionario ad eseguirne a proprio carico. Eventuali perdite o rotture, danneggiamenti o manomissioni saranno addebitati al Concessionario al costo di ripristino, ove non riparate a cura e spese di quest'ultimo.

9. Osservanza delle leggi sul lavoro e la previdenza sociale e dei contratti di lavoro di categoria

9.1. Il Concessionario si impegna ad operare esclusivamente con i propri dipendenti e/o soci lavoratori o con proprio personale secondo le tipologie contrattuali di lavoro subordinato o di collaborazione nelle forme ammesse dalle norme vigenti, con organizzazione lavorativa propria ed a proprio rischio, restando espressamente escluso ogni vincolo di subordinazione gerarchica nei confronti del Comune. In nessun caso e per nessuna circostanza, gli operatori del Concessionario impiegati nella Concessione potranno rivendicare rapporti di dipendenza con il Comune.

9.2. Sono a carico del Concessionario i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al personale adibito al servizio che forma oggetto del presente atto. Il Comune resta esonerato e, comunque, verrà tenuto manlevato ed indenne dal Concessionario in ordine a qualsiasi obbligo al riguardo e da ogni responsabilità per eventuali inadempienze ed infortuni.

9.3. Il Comune ha facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito e procedere alla risoluzione del Contratto qualora riscontrasse irregolarità imputabili al Concessionario.

9.4. Nella gestione della Concessione, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme del CCNL vigente e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative applicabili, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata della Concessione. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

9.5. Il Concessionario è inoltre tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/ o soci lavoratori.

9.6. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente punto 10, accertati dal Comune o ad esso segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, Cassa Edile, il Comune comunicherà al Concessionario, se del caso anche all'Ispettorato o agli Istituti suddetti, le inadempienze accertate.

9.7. Il Concessionario si impegna ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in particolare del D.Lgs. 81/2008.

9.8. Il Concessionario sottoporrà, a proprie spese, il personale impiegato nel servizio a vigilanza sanitaria secondo le disposizioni normative vigenti nel periodo contrattuale; dovrà altresì garantire che il personale impiegato in turni fruisca di adeguati periodi di riposo per consentire il recupero psicofisico in ottemperanza alla normative contrattuali e/o legislative vigenti; dovrà inoltre fornire le divise, le calzature, i dispositivi di protezione individuale necessari al personale operante presso l'ente, che siano conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

9.9. Per le cooperative sociali disciplinate dalla Legge n. 381/1991 e s.m.i., le prescrizioni contenute nei commi precedenti trovano applicazione anche nei confronti dei soci lavoratori.

9.10. Il Concessionario esonera e tiene manlevato ed indenne il Comune, nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata attuazione della normativa applicabile.

10. Responsabilità del Concessionario per il comportamento degli addetti ai Servizi. Sicurezza del lavoro

10.1. I dipendenti e i collaboratori del Concessionario devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti e devono tenere un comportamento improntato alla normale educazione e correttezza ed agire sempre, in ogni caso, con la diligenza professionale specifica.

10.2. Il Concessionario deve curare che il proprio personale:

- (i)** sia assicurato per eventuali infortuni e danni procurati a terzi;
- (ii)** si astenga durante l'orario di servizio dal ricevere visite o si intrattenga, anche telefonicamente, con familiari e conoscenti, salvi i casi d'urgenza.

10.3. Il Concessionario è responsabile del comportamento dei suoi collaboratori.

10.4. Il personale addetto, durante l'espletamento dei Servizi, deve assumere un comportamento decoroso; dovrà essere dotato di cartellino identificativo con nome della ditta, nome e cognome dell'operatore, qualifica, foto ed eventualmente badge per la rilevazione elettronica delle presenze.

10.5. il Concessionario deve provvedere alla redazione del proprio documento di valutazione dei rischi con espresso riferimento alla Concessione, ed alle modalità di espletamento dello stesso, avuto riguardo alle aree interessate.

10.6. Il Comune e il Concessionario, nel comunicarsi reciprocamente i nominativi dei rispettivi referenti per la sicurezza sul lavoro relativamente alla sede oggetto di appalto, prevedono momenti informativi periodici sulla situazione.

10.7. il Concessionario si impegna a cooperare con il Comune, garantendo:

- (i)** la nomina del proprio specifico referente per la sicurezza nella presente Concessione;
- (ii)** l'addestramento e la preparazione specifica del proprio personale ai rischi esistenti nell'ambiente di lavoro. All'uopo, fornirà a quest'ultimo le opportune certificazioni;
- (iii)** garantire, obbligatoriamente entro 2 (due) mesi dalla data di inizio della Concessione e successivamente a ogni nuovo inserimento di personale, lo svolgimento dei corsi di addestramento a tutto il personale impiegato al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente Contratto e le modalità con le quali si intende applicarli. Tali corsi devono essere finalizzati anche all'ottemperanza di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. L'addestramento dei lavoratori impiegati deve, tra l'altro, prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e procedure adottate per il loro contenuto;
- (iv)** la circolazione, fra i lavoratori impiegati alla Concessione, delle informazioni e degli aggiornamenti ricevuti sui rischi e sulle misure di sicurezza adottate;
- (v)** la partecipazione agli incontri congiunti concordati;
- (vi)** la partecipazione del proprio referente e/o del proprio personale a corsi per la gestione della sicurezza sul luogo di lavoro, per una divulgazione delle procedure a tutto il proprio personale operante nella struttura;
- (vii)** la tempestiva segnalazione di situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l'esecuzione dei Servizi.

10.8. Il Concessionario garantisce l'idoneità lavorativa del personale impiegato, avuto riguardo all'attività oggetto dello stesso, in relazione alle modalità di svolgimento e dei rischi specifici connessi, impegnandosi ad effettuare la sorveglianza sanitaria correlata.

10.9. Il Concessionario si impegna altresì a fornire al proprio personale, se previsti, tutti i dispositivi di protezione individuale, i dispositivi di protezione e gli indumenti da lavoro di sicurezza, nonché i materiali ed i presidi di autoprotezione dai rischi professionali, che siano necessari allo svolgimento dei Servizi, secondo le disposizioni via via vigenti, nonché a garantire lo svolgimento delle prestazioni lavorative affidate nel rispetto delle procedure interne.

10.10. Il Concessionario si obbliga al rispetto degli obblighi di sicurezza specifici della propria attività.

10.11. Il Comune si riserva ogni verifica e controllo sull'adempimento da parte del Concessionario degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti.

10.12. Il Comune è esonerato, e quindi tenuto manlevato ed indenne dal Concessionario, per responsabilità civile in caso di sinistro occorso al personale del Concessionario per inosservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza posti a suo carico. Il Concessionario esonera e terrà manlevato ed indenne, pertanto, fin da ora il Comune nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa richiamata nel presente articolo.

10.13. Le disposizioni emanate dalle Autorità Sanitarie competenti in merito alla profilassi e alla diffusione delle malattie infettive e tossinfezioni andranno immediatamente recepite dal Concessionario. L'inosservanza di dette disposizioni, oltre alle conseguenze penali e civili previste *ex lege*, dà diritto al Comune di applicare penali contemplate nel presente Contratto, nonché di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

11. Responsabilità del Concessionario. Copertura assicurativa

11.1. Il Concessionario risponderà direttamente ed interamente dei danni che, in proprio o tramite i propri dipendenti potrà arrecare al Comune e/o a terzi.

11.2. Il Concessionario è tenuto a stipulare con una primaria compagnia assicurativa e prima dell'inizio dei Servizi, pena la decadenza dalla concessione e l'incameramento della cauzione, apposita polizza assicurativa a beneficio del Comune e dei terzi e per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto.

11.3. Detta polizza, nella quale dovrà risultare che il Comune è considerato "terzo a tutti gli effetti" dovrà prevedere, tra l'altro, la copertura dei rischi per eventuali danni anche a cose di proprietà comunale o a terzi cagionati nel corso dello svolgimento del servizio.

11.4. Il Concessionario sarà tenuto a stipulare, prima dell'inizio del servizio, una polizza assicurativa globale contro gli infortuni sia per gli utenti iscritti ai servizi che per il personale operante, oppure un'apposita appendice di estensione di polizza già in essere riferita ai rischi infortuni correlati allo svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto.

11.5. Le condizioni della suddetta polizza dovranno essere:

- (i)** Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone e cose da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta nell'esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro.
- (ii)** RCO, responsabilità civile verso prestatori di lavoro. Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro.

11.6. Alle cifre assicurate non dovrà essere applicata alcuna franchigia.

11.7. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale del concessionario durante l'esecuzione del servizio,

convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel Corrispettivo per la Concessione.

11.8. Il Concessionario si impegna a consegnare al Comune copie debitamente quietanzate delle polizze di cui sopra prima dell'inizio del servizio.

11.9. I Servizi non potranno iniziare se il Concessionario non avrà provveduto a stipulare le polizze di cui al presente articolo. Ove il Concessionario abbia comunque iniziato l'esecuzione dei Servizi e non dimostri entro il ristrettissimo e perentorio termine comunicato dal Comune di aver ottemperato a quanto previsto nel presente articolo, il Comune potrà procedere alla risoluzione del Contratto e alla decadenza dall'aggiudicazione.

11.10. L'esistenza di tali polizze non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

11.11. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte al Comune alle relative scadenze, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

11.12. Nell'impiego di volontari, nei termini previsti dal CSA, prima dell'inizio della loro attività il Concessionario si impegna:

- (i) ad estendere la Polizza RCT di cui sopra anche alla responsabilità civile personale dei volontari per danni arrecati a terzi nell'esecuzione delle attività svolte per conto del Concessionario;
- (ii) a stipulare una idonea copertura assicurativa contro gli infortuni subiti dai volontari nell'esecuzione delle attività svolte per conto del Concessionario.

11.13. Il Concessionario dovrà altresì presentare copia di adeguata polizza assicurativa relativa al mezzo/i che la stessa dovrà fornire per assicurare lo spostamento degli utenti durante lo svolgimento delle attività.

12. Garanzia definitiva per l'esecuzione dei Servizi

12.1. L'operatore economico aggiudicatario, alla firma del presente Contratto di Concessione, ha prodotto garanzia definitiva pari al [●]%, in applicazione di quanto previsto dall'art. 117 del Codice dei contratti pubblici, ha presentato in data [●] idonea garanzia definitiva relativa alla gestione dei Servizi. La garanzia definitiva ha la funzione di cui al menzionato art. 117 del Codice ed è da esso regolata.

13. Obblighi del Comune

13.1. Il Comune provvederà a mettere a disposizione del Concessionario l'immobile nell'ambito del quale verranno svolti i Servizi, comprensivi degli arredi e dei beni mobili ivi presenti e che saranno oggetto di inventario all'atto della consegna dei Servizi.

13.2. Il Comune si impegna altresì ad effettuare il monitoraggio costante dell'andamento della Concessione, in modo da verificare che rispetto alla stessa permanga l'equilibrio economico finanziario. A tale fine, il Comune si impegna a comunicare tempestivamente

al Concessionario ogni evento o fattore che esula dalla sfera di controllo del Concessionario stesso.

13.3. Il Comune si impegna altresì a collaborare, nei limiti di quanto possibile in base alle competenze spettanti ad un ente locale previste dalla legge, in relazione ad eventuali autorizzazioni, titoli e convenzionamenti per lo svolgimento dei Servizi.

13.4. Il Comune si impegna altresì, in presenza dei presupposti che ne consentano l'attivazione, a versare al Concessionario l'eventuale contribuzione in conto gestione, alla luce della disciplina anche comunale applicabile, a casi di utenti residenti nel Comune di Sannazzaro de' Burgundi la cui posizione reddituale, determinata secondo le regole ISEE, impedisca l'accesso ai Servizi.

13.5. Il Comune, infine, si impegna ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria relativamente all'immobile nell'ambito del quale vengono svolti i Servizi.

14. Equilibrio economico finanziario

14.1. I presupposti e le condizioni di base che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario sono inclusi nel PEF e nella relazione che lo accompagna, messo a disposizione dei concorrenti nell'ambito della documentazione di gara.

Non rientra tra i presupposti in questione la quantificazione del budget assegnato dall'ATS competente, la sua modifica in corso di gestione o la sua mancata estensione nel caso di prestazioni extrabudget.

14.2. Il Comune e il Concessionario si danno atto che l'Equilibrio Economico Finanziario è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario:

[•]

15. Forza maggiore

15.1. Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

- (i)** guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di Lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- (ii)** esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- (iii)** onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- (iv)** incidenti aerei;
- (v)** epidemie e contagi;
- (vi)** eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

15.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al punto 15.1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei Servizi, gli eventi di cui al punto 15.1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

15.3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, potrà essere disposta la sospensione della Concessione.

15.4. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 5 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 cod. civ.

15.5. Nel caso in cui l'evento comporti l'alterazione dell'equilibrio economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 16.

16. Riequilibrio economico finanziario

16.1. Le Parti procedono alla revisione del PEF qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario determinata da uno o più eventi non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui al punto 15 rispetto ai valori del PEF, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti eventi di disequilibrio.

16.2. Si considerano eventi di disequilibrio esclusivamente:

- (i)** l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dei Servizi e sul relativo regime tributario;
- (ii)** il mancato o ritardato rilascio delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dei Servizi non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
- (iii)** i casi di sospensione dei Servizi, non dipendenti dal Concessionario, qualora il periodo di sospensione superi i 15 (quindici) giorni consecutivi;
- (iv)** le cause di forza maggiore del punto 16;
- (v)** le modifiche al Contratto imposte dal Comune.

16.3. Nel caso in cui l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione.

16.4. Al verificarsi di uno degli eventi sopra indicati, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del PEF, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando

con esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- (i) PEF in disequilibrio, in formato editabile;
- (ii) PEF revisionato, in formato editabile;
- (iii) relazione esplicativa del PEF revisionato, che illustri e documenti tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- (iv) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel PEF revisionato.

16.5. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del PEF. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio economico finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza del rischio operativo in capo al Concessionario.

16.6. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF entro 30 (trenta) giorni dall'avvio del procedimento, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di riequilibrio economico finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 (dieci) giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di riequilibrio condivisa dalle Parti entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto, con i rimborsi previsti in favore del Concessionario dall'art. 190, comma 4, lett. a) e b), e 192 del Codice dei contratti pubblici.

17. Modifiche al Contratto e cessione dei crediti derivanti dalla concessione

17.1. Il Contratto può essere modificato solo ed esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 189 del D. Lgs. n. 36/2023.

17.2. Qualora la proposta di modifica abbia impatti sull'equilibrio economico finanziario e sia riconducibile a situazioni estranee al Concessionario o ai rischi allo stesso riferibili, si applica il punto 16 che precede.

18. Subappalto. Divieto di cessione del contratto.

18.1. Al presente servizio si applica la disciplina prevista dagli artt. 188 e 119 del Codice dei contratti pubblici, in materia di subappalto.

18.2. In particolare, tenuto conto di quanto previsto nel CSA e di quanto indicato in sede di Offerta, il Concessionario potrà subappaltare le seguenti prestazioni.

18.3. Le Parti si danno atto che è vietato, pena la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., il subappalto delle prestazioni educative e assistenziali, socio sanitarie e di riabilitazione.

18.4. Le Parti si danno atto altresì che la cessione del contratto è vietata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 175, comma 1, lett. d), n. 2), del D. Lgs. n. 50/2016.

PARTE II - DISPOSIZIONI SUL FALLIMENTO, PENALI, RISOLUZIONE, RECESSO

19. Fallimento del Concessionario

In caso di fallimento del Concessionario si applica l'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023.

20. Penali e esecuzione in danno

20.1. Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti e ferma restando la disciplina della forza maggiore, in caso di accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti previsti dal presente Contratto, nonché in caso di accertato inadempimento - parziale o totale - o non corretta esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Contratto, il Comune applicherà, una penale del valore di seguito determinato:

- € 500,00
 - o Mancato rispetto del piano formativo e di aggiornamento del personale come indicato nell'offerta tecnica;
 - o Ogniquale volta viene negato l'accesso agli incaricati dell'Amministrazione Comunale ad eseguire controlli di cui all'articolo 38 del presente capitolato;
- € 1.000,00
 - o Impiego di personale non avente i titoli previsti;
 - o Comportamento irrispettoso e/o pregiudizievole degli operatori a danno degli utenti;
- € 2.000,00
 - o Mancata sostituzione del personale;
 - o Inadempienze che comportino sanzioni da parte degli organi deputati al controllo e alle verifiche;
 - o Violazioni di norme e prescrizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
 - o Violazione di norme e prescrizioni in materia di sicurezza alimentare;
 - o Mancato rispetto delle condizioni migliorative presentate in fase di gara.

Gli importi addebitati a titolo di penale dovranno essere versati entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata mediante raccomandata AR. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Concedente provvederà alla ritenuta diretta avvalendosi del deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere reintegrato entro 15 giorni dalla data del prelievo, fatta salva in ogni caso qualsiasi azione di risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

20.2. Nei casi previsti dal comma precedente, il Comune procederà, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione, a formulare tempestivamente contestazione dell'inadempienza o del ritardo a mezzo PEC, assegnando al Concessionario un termine di 10 giorni per la

presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, il RUP adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione all'appaltatore a mezzo PEC al Concessionario.

20.3. Gli importi addebitati a titolo di penale dovranno essere versati entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata a mezzo PEC. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Concedente provvederà alla ritenuta diretta avvalendosi della garanzia definitiva che dovrà, in tal caso, essere reintegrata entro 15 giorni dalla data del prelievo, fatta salva in ogni caso qualsiasi azione di risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

20.4. A seguito dell'applicazione di n. 5 penali, in caso si verificano ulteriori inadempimenti, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto di Concessione. In tal caso, il Concessionario dovrà riconsegnare la struttura al Comune immediatamente o alla data da esso stabilita senza necessità di alcun altro pronunciamento. Il Concessionario risponderà anche dei danni che per tale risoluzione anticipata siano stati subiti dal Comune o da terzi.

20.5. Il Concessionario prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

20.6. In caso di inadempimento contrattuale da cui derivi un possibile pregiudizio per la regolare prosecuzione dei Servizi, il Comune ha facoltà di sostituirsi al Concessionario ricorrendo a terzi per l'esecuzione dei Servizi, con spese a totale carico del concessionario che in ogni caso risponderà dei danni eventualmente derivati al Comune per l'inadempimento.

21. Risoluzione del Contratto

21.1. Qualora il Concessionario non ottemperasse, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal Contratto, sarà facoltà del Comune incamerare sino all'intero importo la Garanzia Definitiva e risolvere il contratto stesso, con onere a carico del Concessionario della rifusione di ogni spesa e risarcimento di ogni danno arrecato.

21.2. Il Comune potrà procedere di diritto *ex art. 1456 cod. civ.*, oltre che nei casi previsti dal presente Contratto, alla risoluzione del Contratto nei seguenti casi:

- (i)** Perdita dei requisiti per contrarre con le P.A.;
- (ii)** abbandono o interruzione del Servizio, fatta salva la causa di forza maggiore;
- (iii)** mancato avvio della procedura di voltura dell'accreditamento ovvero del mancato accreditamento per qualsivoglia motivo disposto dalle autorità competenti;
- (iv)** espletamento della Concessione mediante impiego di personale sprovvisto dei requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti e dal presente Contratto;
- (v)** impiego di personale non idoneo sotto il profilo professionale o sanitario, con riferimento a quanto espressamente stabilito dal presente Contratto e nel CSA;
- (vi)** omissione, parziale o totale, del pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali, nonché di imposte e tasse;
- (vii)** interruzione non autorizzata del servizio per più di 5 giorni lavorativi consecutivi senza giusta causa;

- (viii) apertura di una procedura concorsuale a carico del Concessionario, messa in liquidazione, o altri casi di cessazione dell'attività, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023;
- (ix) sopravvenienza di una situazione ex art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- (x) mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi per lo svolgimento della Concessione;
- (xi) cessione totale o parziale del Contratto, fuori dalle ipotesi consentite dall'art. 175, comma 1, lett. d), n. 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
- (xii) violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e da codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sannazzaro de' Burgondi approvato con deliberazione G.C. n. 56 del 29 giugno 2023.

21.3. Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 21.2, il Comune potrà risolvere il Contratto nei casi e con le procedure di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 36/2023, anche per grave inadempimento e grave ritardo.

21.4. Nell'ipotesi di risoluzione del Contratto per fatto e colpa del Concessionario, il Comune si rivarrà dei danni sulla Garanzia Definitiva e avrà diritto di affidare a terzi la parte rimanente dei Servizi oggetto della Concessione, in danno al Concessionario, su cui graveranno, tra l'altro, i costi del riaffidamento degli stessi. L'esecuzione in danno non esimerà il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avranno determinato la risoluzione.

21.5. Nulla sarà dovuto al Concessionario nel caso di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi ai Servizi effettivamente e regolarmente eseguiti fino alla data di operatività della risoluzione.

21.6. In caso di inadempimento del Comune, si applica il già citato art. 190 del D. Lgs. n. 36/2023.

22. Recesso da parte del Comune

Il solo Comune può recedere dal Contratto, anche se è stata iniziata la prestazione. In tali casi, si applica l'art. 190 del D. Lgs. n. 36/2023.

PARTE VI - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

23. Interpretazione delle disposizioni del Contratto

23.1. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Contratto e del CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati, nonché dei principi statuiti dal D. Lgs. n. 36/2023; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 cod. civ..

23.2. In caso di norme del Contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, ovvero ancora in caso di incompatibilità tra clausole del Contratto e previsioni del Disciplinare di gara o altri atti afferenti la Concessione, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o

regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere generale.

24. Comunicazioni e notificazioni

24.1. A tutti gli effetti del Contratto, tutte le comunicazioni e notificazioni da parte del Comune, del RUP, del Direttore dell'Esecuzione e rivolte al Concessionario si intenderanno regolarmente eseguite, ricevute e conosciute da quest'ultimo (anche se non lette), se comunicate a mezzo PEC all'indirizzo indicato dal Concessionario in sede d'offerta. A tali indirizzi PEC il Concessionario elegge il proprio domicilio digitale. Il domicilio fisico del Concessionario è quello risultante dal Contratto che sarà stipulato.

24.2. Ai fini di tutte le comunicazioni e notificazioni, il Comune elegge domicilio fisico presso la propria sede legale in [●] e domicilio digitale all'indirizzo PEC [●].

25. Miscellanea

25.1. Il Concessionario conferma, all'atto della assunzione della Concessione, di essere a perfetta conoscenza dei servizi e delle modalità delle prestazioni richieste nonché di tutti i locali e delle attrezzature che avrà a disposizione per l'esecuzione della Concessione.

25.2. Il Concessionario ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti, attinenti alla Concessione.

25.3. Il Concessionario si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e di tutti i provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Concessionario sarà pertanto responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all'esecuzione delle prestazioni.

25.4. I termini relativi al presente Contratto saranno conteggiati secondo le regole previste dall'art. 155 c.p.c..

26. Articolo 40 – Cessazione della gestione

26.1. Alla cessazione della gestione il Concessionario si impegna a porre in essere tutte le cautele ed iniziative necessarie affinché il subentro del nuovo soggetto gestore abbia luogo senza pregiudizio per la continuità del servizio.

26.2. Si applica l'art. 191 del Codice dei contratti pubblici, per quanto applicabile.

27. Articolo 41 – Trattamento dei dati personali

27.1. A norma del Regolamento UE 2016/679 si comunica che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa. Conferendo i dati richiesti si autorizza implicitamente, l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura. Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina l'esclusione dalla procedura.

27.2. I dati saranno comunicati agli organi e uffici dell'amministrazione aggiudicatrice investiti nel procedimento e si ribadisce che la loro utilizzazione e diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.

28. Spese contrattuali

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto di Concessione sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

29. Foro competente per le controversie afferenti la fase di esecuzione del Contratto

29.1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e il Concessionario, con riguardo alla interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del Contratto e dei suoi atti conseguenti è competente il Foro di Pavia.

29.2. È del tutto esclusa la competenza arbitrale.